



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

La dott.ssa Camilla Stefanizzi in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 2871/2014 R.G.** promossa da:

_____, con il patrocinio degli avv. Giorgio Leonardo e Giorgio Marcello

- RICORRENTE -

contro:

_____, SPA con il patrocinio dell'avv. Costantin Massimiliano e Mandelli Roberta

- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 24 novembre 2014 _____ adiva il Tribunale di Monza per chiedere, in via principale, di accertare il proprio diritto all'attribuzione del 4° livello professionale del CCNL settore acqua-gas e, per l'effetto, di condannare la _____ s.p.a. al pagamento delle relative differenze retributive, dall'1 ottobre 2014 al 31 ottobre 2014. Chiedeva, inoltre, di condannare la convenuta al pagamento di euro 273,65 a titolo di superminimo per il periodo dall'1 maggio 2012 al 30 ottobre 2012. In via subordinata, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 191,55 a titolo di superminimo maturato dall'1 ottobre 2012 al 21 ottobre 2014.



Il Tribunale di Seregno si costituiva in giudizio, affermando, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il giudice istruiva la causa, acquisendo la documentazione prodotta e, all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, preliminarmente, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla [redacted] Spa. Invero, detta società argomenta che per l'individuazione del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, occorre fare riferimento non certo al luogo dove il lavoratore riceve la proposta (la lettera) di assunzione sottoscrivendola, ma a quello in cui il datore di lavoro ha notizia della sua accettazione. Sarebbe pertanto irrilevante che la ricorrente abbia sottoscritto la lettera di assunzione in Seregno, in quanto il luogo di conclusione del contratto sarebbe costituito dal luogo ove si trova la sede legale della società Mariano comense, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Como.

Alla luce delle precisazioni fornite dalla [redacted] in sede di interrogatorio libero è emerso che il luogo in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'accettazione è proprio Seregno, essendo presente al momento della sottoscrizione della lavoratrice il capo del personale della società. Inoltre, è risultato che a Mariano Comense non ci fosse praticamente nulla e che la sede, anche amministrativa della società, si trovava a Seregno.

(La ricorrente ha infatti dichiarato: *“Quando ho firmato la lettera di assunzione ero a Seregno ed era presente l'allora capo del personale di [redacted] (poi [redacted]). All'epoca, in Mariano Comense l'edificio era occupato al primo piano dall'abitazione del custode del cimitero. Sotto c'era un ufficio vuoto che veniva aperto due volte alla settimana per il pubblico. Era una sorta di sportello. Seregno era la sede di [redacted], c'erano tutti gli uffici amministrativi, anche di [redacted]. Gli uffici amministrativi di [redacted] svolgevano servizi anche per [redacted], se non erro c'era un contratto in essere tra le due società per cui*



pagava un canone a favore di , , per lo svolgimento del servizio di ufficio ragioneria, cassa, personale e fatturazione. I CdA si svolgevano a Seregno".

Dalle precisazioni della ricorrente verbalizzate in udienza e non puntualmente contestate da controparte è emerso dunque che il rapporto di lavoro è sorto a Seregno, ove è stato sottoscritto il contratto di lavoro alla presenza del capo del personale. Non v'è dubbio quindi che a Seregno il proponente (la società datrice di lavoro) abbia avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (lavoratore). Peraltro è emerso che proprio a Seregno si svolgevano i cda e tutta l'attività amministrativa della convenuta. Conseguentemente, poiché il rapporto di lavoro risulta essere sorto a Seregno, risulta correttamente individuata dal ricorrente, in base all'art. 413 c.p.c., la competenza territoriale di questo Tribunale.

Nel merito il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.

La ricorrente fonda le proprie pretese sulla lettera del 2 maggio 2012, con cui la s.p.a. le comunicava che il Consiglio di amministrazione per l'impegno dimostrato, aveva approvato di corrisponderle, a decorrere dall'1 maggio 2012, un aumento retributivo lordo pari a €. 54,73 assorbibile di premi di produzione, aumenti contrattuali futuri (iva compresa) festività ed aumenti di livello.

A seguito dell'aumento retributivo lordo citato venivano integrate le mansioni della ricorrente.

Con la medesima missiva, la i comunicava alla ricorrente che *"Con la stessa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione, in conseguenza della situazione di assestamento dei servizi e solo dopo la verifica dell'effettiva assunzione e gestione delle procedure assegnate, ha disposto, con decorrenza dal 01 ottobre 2012, che Le sarà attribuito il 4° livello del nostro CCNL Federgas – Acqua"*, determinando pertanto una retribuzione pari a euro 1.796,14 per 14 mensilità.

Con successiva missiva del 28 settembre 2012 la i revocava l'aumento di livello comunicato con lettera del 2 maggio 2012, essendo questo divenuto impossibile *"a causa delle nuove disposizioni di Legge"*.



Inoltre, il superminimo riconosciuto nella lettera del 2 maggio 2012 con decorrenza immediata veniva corrisposto fino al 30 novembre 2012 e successivamente soppresso con recupero di quanto *medio tempore* versato mediante trattenuta d'imperio nella busta-paga di dicembre 2012.

Le "nuove disposizioni di legge" che, in sostanza, avrebbero spinto la società e a revocare i benefici di natura retributiva precedentemente concessi, sono costituiti, come affermato tanto nel ricorso quanto nella memoria di costituzione della convenuta, dalla disciplina della cd. "spending review", introdotta con d.l. n. 95/2012, entrato in vigore il 7.7.2012 e convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012.

Ad avviso della ricorrente, la revoca dei benefici in questione sarebbe illegittima in quanto la normativa invocata che impone restrizioni di spesa alle pubbliche amministrazioni non sarebbe applicabile alla " " s.p.a. in quanto, pur essendo il capitale sociale interamente detenuto da enti pubblici, ciò non inciderebbe sulla sua natura giuridica di società commerciale di diritto privato, come tale necessariamente non interessata ad una normativa rivolta alle amministrazioni pubbliche.

La prima questione da affrontare consiste pertanto nel valutare l'applicabilità della disciplina sopra richiamata alla società convenuta.

Come affermato dalla Corte costituzionale, la possibilità per tali enti societari di introdurre deroghe alla disciplina civilistica deve ritenersi legittima ogni qualvolta siano preordinate ad attuare la conformazione a finalità pubblicistiche. L'art. 18 co.2 d.l. 25 giugno 2008, ad esempio, impone alla società a partecipazione pubblica l'adozione di criteri, per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità – criteri del tutto avulsi dalla logica strettamente privatistica che connota le società per azioni.

Prevale, dunque, il concetto di neutralità dello strumento giuridico utilizzato e quindi del modello societario. È innegabile che le società a prevalente o totale partecipazione pubblica non perseguano finalità meramente lucrative come previsto dall'art. 2447 c.c.,

incidendo necessariamente il regime proprietario pubblicistico sugli scopi perseguiti dalla società. Ed infatti, è espressamente vietato dal legislatore (l.24 dicembre 2007, n. 244) alle p.a. di istituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto, la deviazione dal modello civilistico risulta significativa discostandosi proprio per il basilare elemento della mancanza di scopo di lucro.

L'ibrida natura di tali soggetti fa sì che il regime giuridico non possa essere esclusivamente pubblicistico o esclusivamente privatistico, ma è sostanzialmente rimesso al legislatore e all'interprete individuare la legittimità delle deviazioni dal modello civilistico che il perseguimento di finalità pubblicistiche da parte di tali società impone.

Si aggiunge inoltre che nel caso di specie, non occorre verificare se gli enti pubblici proprietari abbiano il potere di esercitare sulla società in questione un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri organi, non essendo richiesto in tale sede verificare che la società in questione possa essere qualificata alla stregua di soggetto "*in house*", essendo tale fattispecie strettamente connessa alla disciplina comunitaria in materia di appalti. Non si richiede quindi che tali legami con l'ente pubblico proprietario siano valutati con il medesimo rigore per affermare l'applicabilità o meno della normativa sulla *spending review*.

La normativa in oggetto indica come destinatari le amministrazioni statali e gli enti territoriali e non territoriali, al comma 4 viene fatto, ad esempio, un esplicito riferimento alle amministrazioni che fanno parte del bilancio consolidato dello stato.

Pur non essendovi dunque un espresso riferimento alla società o comunque alle società a totale partecipazione pubblica, ritiene il giudicante che tale normativa possa ben incidere sui rapporti negoziali della società convenuta. Ed invero, essendo una società totalmente basata sul finanziamento pubblico, ne discende che i vincoli di finanza pubblica cui sono assoggettati gli enti proprietari possano essere legittimamente invocati



nei propri rapporti negoziali, in particolare, nel caso che qui interessa, nei rapporti coi propri dipendenti.

Tanto premesso, ritiene dunque il giudicante che del tutto giustificatamente la società convenuta abbia dovuto comunicare alla ricorrente di non poter più dare esecuzione all'inquadramento superiore promesso in virtù della normativa medio tempore intervenuta.

Essa infatti di carattere cogente integra senz'altro il *factum principis* idoneo a determinare il recesso unilaterale della resistente dall'atto negoziale attributivo della qualifica superiore.

"Cautelativamente" la ricorrente rivendica altresì l'inquadramento superiore sulla base delle mansioni effettivamente espletate. il Tribunale ritiene invece che, proprio sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, l'inquadramento al 3° livello risulti adeguato. Esso, infatti, è riconosciuto al lavoratore che *"possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento."* Gli elementi qualificanti sono costituiti da attività di concetto o compiute, specializzate anche in aree multi-servizi, autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità, responsabilità del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, dell'efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei coordinati, trattamento informazioni non standardizzate, esperienza su aspetti specialistici con scolarità a livello di scuola professionale o di scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico.

I profili professionali richiamati sono: addetto tecnico-amministrativo, addetto amministrativo, addetto clientela, tutti profili in cui è sussumibile l'attività svolta dalla lavoratrice. Considerando tutte le mansioni che la ricorrente allega di aver svolto, *sia ab origine*, che dopo il suo trasferimento alla sede di Mariano Comense, non pare al giudicante che vi siano elementi per ritenere sussistere un sotto-inquadramento.



Dunque, escluso che le mansioni effettivamente espletate giustificano l'inquadramento al livello 4°, la domanda di inquadramento superiore deve essere rigettata.

Diversamente per quanto attiene al superminimo non assorbibile, occorre rilevare che ad esso era stata data immediata esecuzione con la missiva in questione. Rispetto ad esso, quindi, al contrario di quanto sopra affermato con riferimento all'inquadramento superiore, la ricorrente aveva maturato un vero e proprio diritto soggettivo. Per il principio di irriducibilità della retribuzione, infatti, la ricorrente non può essere legittimamente privata di una voce stipendiale che le era stata precedentemente riconosciuta ed erogata. In tale ipotesi, del tutto illegittimo appare il richiamo alla normativa sulla spending review che la società pretenderebbe di applicare in maniera retroattiva, venendo meno al generale principio per cui le leggi dispongono per l'avvenire, salvo i casi in cui non sia prevista una diversa decorrenza (art. 1 preleggi).

Occorre dunque dichiarare l'illegittimità della revoca del superminimo non assorbibile riconosciuto alla ricorrente il 1° maggio 2012. Conseguentemente deve essere rimborsato l'importo indebitamente trattenuto nella busta paga di dicembre pari a euro 273,65. Inoltre la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente l'importo di euro 1915,55 a titolo di superminimo maturato dall'1 ottobre 2012 al 31 ottobre 2014.

Le spese si compensano per metà, in virtù della soccombenza parziale della ricorrente in riferimento alla domanda di inquadramento superiore, mentre la residua metà, liquidata come in dispositivo va posta a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione o deduzione respinta:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accertato il diritto di  alla conservazione del superminimo mensile concessole in data 1 maggio 2012, dichiara tenuta e condanna  s.p.a. a pagare in suo favore l'importo di euro 2.189.20, oltre interessi e rivalutazione monetaria;



2. Dichiara tenuta e condanna _____ s.p.a. a rimborsare a _____ le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

3. Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 14/09/2016

il Giudice
dott. Camilla Stefanizzi

